



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARIN, VALLARDI, FREGOLENT, CANTÙ, LUNESU, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESTOR, URRARO, VESCOVI e ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2020 <sup>(\*)</sup>

Disposizioni in materia di apertura igienica di bevande confezionate in contenitori metallici

<sup>(\*)</sup> Testo ritirato dalla presentatrice

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema maggiormente diffuso per l'apertura delle lattine è quello con la «linguetta rientrante», il così detto «*stay on tab*», diffuso in Italia negli anni Novanta del secolo scorso al fine di ridurre il rischio di dispersione nell'ambiente delle linguette di metallo «a strappo» delle lattine usate precedentemente. Tuttavia, sin dall'inizio, è apparso evidente quanto questo sistema, se da una parte tutela l'ambiente, dall'altra rappresenta un rischio enorme per la salute dei consumatori, in quanto rende impossibile assicurare le basilari e fondamentali norme igieniche. Il processo di produzione, trasporto, distribuzione e vendita delle lattine non può infatti garantire l'igiene delle parti esterne delle lattine stesse e pertanto, al momento dell'apertura, la linguetta rientra portando dentro il contenitore, a potenziale contatto con il liquido, i batteri e i germi nocivi presenti sull'esterno della lattina insieme a sporcizia in generale.

Spesso le bevande in lattina sono vendute presso strutture o distributori automatici senza quindi la possibilità per il consumatore di pulire l'esterno del contenitore o di avere a disposizione un bicchiere o una cannuccia, portandolo a bere direttamente dalla lattina. Inoltre, i principali consumatori di bevande in lattina sono i giovani, tradizionalmente meno sensibili al rispetto di norme e prassi igieniche di autotutela.

Con l'esperienza drammatica della pandemia da COVID-19 la sensibilità di tutti per l'igiene è notevolmente aumentata data anche l'abitudine consolidata verso azioni e misure di igienizzazione e precauzione continua, dall'indossare le mascherine, all'igienizzare delle mani più volte al giorno, all'e-

vitare contatti fisici quali strette di mano e abbracci. È pertanto necessario agire su tutti i potenziali veicoli di trasmissione di agenti patogeni, incluse le lattine per le bevande.

Già nel 2005 il Ministero della salute ha diramato una circolare sull'igiene delle lattine a linguetta *stay on tab*, con indicazioni generiche di corretta prassi igienica per i soggetti operanti nella filiera di produzione e commercializzazione di bevande in lattina, quindi sia per le aziende produttrici che per i consumatori. Tra le avvertenze rientrano la pulizia degli ambienti di confezionamento e di immagazzinamento delle lattine e delle superfici esterne dei contenitori nei quali sono confezionati alimenti e bevande, e la raccomandazione di pulire i coperchi delle lattine prima dell'apertura.

L'attuale livello di tutela non può certamente essere ritenuto soddisfacente. È necessario andare ben oltre, anche in termini di innovazione, con l'obiettivo primario di alzare il livello di attenzione per la salute dei consumatori, intervenendo in maniera decisa in questo settore senza tuttavia creare danno alle imprese a vario titolo interessate. A tal fine si introducono incentivi per le aziende che promuovono ricerca e sviluppo di sistemi innovativi alternativi di apertura di lattine in grado di garantire igiene per il consumatore, e per le aziende che utilizzano sistemi sicuri (quali dispositivi di protezione e copertura di tutta la superficie corrispondente alla apertura), con materiali ecologici. Si introducono inoltre misure transitorie per consentire l'adeguamento delle imprese.

Il presente disegno di legge intende rappresentare lo strumento fondamentale a tutela del consumatore da rischi sanitari e

igienici da consumo di bevande in lattina, introducendo incentivi per lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di chiusura/apertura sicura

e igienica anche attraverso l'uso di materiali riciclabili, atossici ed idonei al contatto con i liquidi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di garantire i più alti livelli di tutela della salute dei consumatori, è incentivato l'utilizzo di contenitori di bevande confezionate in lattine o altri contenitori metallici provvisti di dispositivi e sistemi di apertura innovativi che garantiscano l'igiene e la sicurezza del consumatore, impedendo anche qualsiasi tipo di contatto tra le parti esterne del contenitore, inclusa l'apertura, e le bevande in esso contenute.

2. Ad aziende e imprese che producono o acquistano i contenitori di cui al comma 1 si applica un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel triennio 2021-2023 per l'adeguamento, ivi inclusi gli investimenti in innovazione e ricerca industriale, nel limite massimo di 250 milioni di euro l'anno, finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di garanzia di igiene dei contenitori.

3. Le bevande confezionate in lattine o altri contenitori metallici aventi dispositivi di apertura a «linguetta rientrante a strappo» possono essere prodotte e vendute al pubblico solo se provviste di opportuni dispositivi di protezione e copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura. Tali dispositivi di protezione e copertura devono essere costituiti da materiali riciclabili, atossici e idonei al contatto con i liquidi, approvati e certificati da parte del Ministero della salute o delle autorità sanitarie competenti.

### Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 250 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.





€ 1,00